

(“Gazzetta ufficiale” no. 85 del 09.07.2010 – testo emendato)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA (testo emendato)

I. PRINCIPI FONDAMENTALI

... (omissis) ...

(2) Partendo dai fatti storici esposti, dai principi generalmente accolti nel mondo moderno e dall’inalienabilità e indivisibilità, non trasferibilità e inestinguibilità del diritto di autodeterminazione e la sovranità nazionale del popolo croato, incluso il diritto intatto alla divisione e all’associazione come presupposti basilari per la pace e la stabilità dell’ordinamento internazionale, la Repubblica di Croazia viene costituita come stato nazionale del popolo croato e stato degli appartenenti alle minoranze nazionali: Serbi, Cechi, Slovacchi, Italiani, Ungheresi, Ebrei, Tedeschi, Austriaci, Ucraini, Ruteni, Bosniaci, Sloveni, Montenegrini, Macedoni, Russi, Bulgari, Polacchi, Rom, Romeni, Turchi, Valacchi, Albanesi e altri suoi cittadini ai quali viene garantita la pariteticità rispetto ai cittadini di nazionalità croata e l’attuazione dei diritti nazionali in conformità con le norme democratiche dell’ONU e dei paesi del mondo libero.

(3) Nel rispetto del volere espresso con determinazione dal popolo croato e da tutti i cittadini alle elezioni libere, la Repubblica di Croazia si forma e si sviluppa come stato sovrano e democratico nel quale vengono garantiti e assicurati la pariteticità, le libertà e i diritti dell’uomo e del cittadino e si promuove il loro progresso economico e culturale, nonché il benessere sociale.

II. DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

... (omissis) ...

Articolo 3

La libertà, l’uguaglianza, la pariteticità nazionale e la parità tra i sessi, la pace, la giustizia sociale, il rispetto dei diritti dell’uomo, l’inviolabilità della proprietà, la tutela della natura e dell’ambiente umano, lo stato di diritto ed un sistema democratico pluripartitico, sono i maggiori valori dell’ordinamento costituzionale della Repubblica di Croazia e costituiscono le basi per interpretare la Costituzione.

... (omissis) ...

Articolo 12

(1) Nella Repubblica di Croazia la lingua ufficiale è il croato e la scrittura è latina.

(2) In alcune unità locali accanto alla lingua croata e alla scrittura latina può essere introdotto anche l’uso ufficiale di un’altra lingua e del cirillico o di qualche altra scrittura, secondo le condizioni prescritte dalla legge.

... (omissis) ...

III. TUTELA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI

1. DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 14

(1) Nella Repubblica di Croazia ciascuno gode di diritti e libertà, indipendentemente dalla razza, colore della pelle, sesso, religione, opinione politica o altra opinione, provenienza nazionale o sociale, proprietà, nascita, istruzione, status sociale o altre caratteristiche.

(2) Tutti sono uguali di fronte alla legge.

Articolo 15

(1) Nella Repubblica di Croazia viene garantita la pariteticità degli appartenenti a tutte le minoranze nazionali.

(2) La pariteticità e la tutela dei diritti delle minoranze nazionali, vengono stabilite dalla legge costituzionale emanata secondo la procedura d'emanazione delle leggi organiche.

(3) Oltre al diritto elettorale generale, con la legge si può garantire ai membri delle minoranze nazionali il diritto particolare ad eleggere i propri deputati al Parlamento croato.

(4) Agli appartenenti alle minoranze nazionali viene garantita la libertà d'espressione dell'appartenenza nazionale, l'uso libero della propria lingua e scrittura, nonché l'autonomia culturale.

Articolo 16

(1) Le libertà e i diritti si possono limitare solo per legge, al fine di tutelare la libertà e i diritti di altre persone, l'assetto giuridico, la moralità pubblica e la salute.

(2) Ogni limitazione della libertà o del diritto devono essere proporzionali alla natura della necessità di limitazione per ogni singolo caso.

Articolo 17

(1) In stato di guerra o pericolo immediato per l'indipendenza e l'unità del Paese, e grosse calamità naturali, le singole libertà e i diritti garantiti dalla Costituzione possono essere limitati. Il Parlamento croato delibera in merito a maggioranza dei due terzi di tutti i deputati, e qualora il Parlamento non possa riunirsi, lo propone il Governo, con la firma del Presidente del Governo e la controfirma del Presidente della Repubblica.

(2) La portata della limitazione deve essere adeguata alla natura del pericolo, e di conseguenza non può portare alla disuguaglianza delle persone in riferimento alla razza, al colore della pelle, al sesso, alla lingua, alla religione, alla provenienza nazionale o sociale.

(3) Neanche in caso di pericolo immediato per la sopravvivenza dello stato, non si può limitare l'applicazione delle disposizioni costituzionali sul diritto alla vita, il divieto di tortura, di un procedimento inumano o umiliante o punitivo, negli atti penali e nelle pene, nonché nella libertà di pensiero, coscienza e religione.

... (omissis) ...

Articolo 20

Chi lede le disposizioni della Costituzione concernenti i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, è responsabile personalmente e non può giustificare i suoi atti con un ordine superiore.

2. LIBERTÀ E DIRITTI PERSONALI E POLITICI

... (omissis) ...

Articolo 29

(1) Ciascuno ha il diritto che un tribunale indipendente e imparziale istituito ai sensi di legge, deliberi entro un congruo termine, sui suoi diritti e doveri o sui dubbi o le accuse concernenti un reato.

(2) In caso di dubbio o accusa per un reato, l'indiziato, il colpevole o l'imputato, ha il diritto:

– di essere informato al più presto dettagliatamente e nella lingua di comprensione, sulla natura e i motivi dell'accusa sollevata nei suoi confronti e sulle prove a suo carico,

– ad avere il tempo necessario e la possibilità di preparare la difesa,

– ad un difensore e all'instaurazione di un collegamento indisturbato con il difensore e di questo diritto deve essere messo a conoscenza,

– a difendersi da solo o affiancato da un difensore su propria scelta, e qualora non avesse mezzi a sufficienza per pagare un difensore, ha il diritto ad un difensore gratuito, secondo la condizione stabilita dalla legge,

– di essere giudicato in sua presenza, qualora sia rintracciabile dal tribunale,

– ad interrogare e far interrogare i testimoni dell'accusa e di richiedere di garantire la presenza e l'interrogazione dei testi della difesa alle stesse condizioni dei testimoni dell'accusa,

– all'aiuto gratuito di un interprete qualora non capisca o non parli la lingua usata in tribunale.

(3) L'indiziato, il colpevole o l'imputato non deve essere forzato ad ammettere la colpevolezza.

(4) Le prove acquisite in modo illecito non possono venir usate nel procedimento giudiziario.

(5) Il procedimento giudiziario può essere avviato soltanto davanti al tribunale, su richiesta di un procuratore autorizzato.

... (omissis) ...

Articolo 39

È vietato e punibile ogni invito o incitamento alla guerra o all'uso della violenza, all'odio nazionale, razziale o religioso o qualsiasi forma di intolleranza.

... (omissis) ...

Articolo 43

(1) A ognuno si garantisce il diritto ad associarsi liberamente per tutelare i propri interessi o impegnarsi per le convinzioni e gli obiettivi sociali, economici, politici, nazionali, culturali e altri. Perciò ciascuno è libero di istituire sindacati e altre associazioni, iscriversi ad essi o revocare l'iscrizione, conformemente alla legge.

(2) Il diritto di associarsi liberamente è limitato dal divieto di mettere violentemente in pericolo l'ordinamento costituzionale, nonché l'indipendenza, l'unitarietà e l'integrità territoriale della Repubblica di Croazia.

... (omissis) ...

IV. L'ORGANIZZAZIONE DEL POTERE STATALE

1. IL PARLAMENTO CROATO

... (omissis) ...

Articolo 83

(1) Il Parlamento croato emana le leggi (organiche) che stabiliscono i diritti delle minoranze nazionali mediante la maggioranza dei due terzi di tutti i deputati.

(2) Il Parlamento croato emana le leggi (organiche) che stabiliscono i diritti umani e le libertà fondamentali, il sistema elettorale, l'organizzazione, le competenze e le modalità di lavoro degli organi statali, l'organizzazione e il settore di competenza dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) mediante la maggioranza dei voti di tutti i deputati.

... (omissis) ...

... (omissis) ...

Articolo 88

(1) Il Parlamento croato può autorizzare il Governo della Repubblica di Croazia al massimo per un periodo di un anno, a regolare alcune questioni di sua competenza, ad eccezione di quelle che riguardano i diritti umani stabiliti dalla Costituzione e le libertà fondamentali, il sistema elettorale, l'organizzazione, le competenze e le modalità di lavoro degli organi statali e dell'autogoverno locale.

... (omissis) ...

... (omissis) ...

Articolo 93

(1) Il difensore civico è il delegato del Parlamento croato per la promozione e la tutela dei diritti umani e delle libertà stabiliti dalla Costituzione, dalle leggi e dagli atti giuridici internazionali sui diritti dell'uomo e le libertà approvate dalla Repubblica di Croazia.

(2) Ognuno può presentare ricorso al difensore civico qualora ritenga che siano stati messi in questione o lesi i suoi diritti costituzionali o legittimi come conseguenza del lavoro illegittimo o irregolare

degli organi statali, degli organi dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) e gli organi con poteri pubblici.

(3) Il Parlamento croato elegge il difensore civico per un periodo di otto anni. Nel suo lavoro il difensore civico è autonomo e indipendente.

(4) Le condizioni per la nomina e la destituzione del difensore civico e dei suoi sostituti, le competenze e le modalità di lavoro vengono stabiliti dalla legge. Per tutelare i diritti costituzionali fondamentali, al difensore civico possono venir affidate anche determinate competenze in rapporto alle persone giuridiche e fisiche.

(5) Il difensore civico e gli altri delegati del Parlamento croato per la promozione e la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali godono dell'immunità pari ai deputati nel Parlamento croato.

... (omissis) ...

V. LA CORTE COSTITUZIONALE DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA

... (omissis) ...

Articolo 129

La Corte costituzionale della Repubblica di Croazia:

- delibera in merito alla legittimità costituzionale della legge,
- delibera in merito alla conformità delle altre norme alla Costituzione e alla legge,
- può valutare la costituzionalità della legge e la costituzionalità e la legalità delle altre norme che sono state abrogate se dalla cessazione, fino alla presentazione della richiesta o proposta di avvio della procedura non è passato più di un anno,
- delibera sui giudizi costituzionali nei confronti di singole delibere degli organi statali, degli enti locali e territoriali (regionali) e delle persone giuridiche con autorità pubbliche quando con queste delibere siano stati lesi i diritti umani e le libertà fondamentali, come pure il diritto all'autogoverno locale e territoriale (regionale) garantiti dalla Costituzione della Repubblica di Croazia,
- segue l'attuazione della costituzionalità e della legalità e riguardo ai fenomeni di incostituzionalità e non conformità alla legge informa il Parlamento croato,
- risolve il conflitto di competenze fra gli organi di potere legislativo, esecutivo e giudiziario,
- delibera, in conformità con la Costituzione, sulla responsabilità del Presidente della Repubblica,
- controlla la costituzionalità dei programmi e dell'azione dei partiti politici e può, conformemente alla Costituzione, vietare il loro lavoro,
- controlla la costituzionalità e la legalità delle elezioni e del referendum statale e delibera sulle cause elettorali che non sono di competenza dei tribunali,
- svolge altre mansioni stabilite dalla Costituzione.

... (omissis) ...

Articolo 132

(1) La procedura e le condizioni per l'elezione dei giudici della Corte costituzionale della Repubblica di Croazia e la cessazione dei loro incarichi, le condizioni e le scadenze per l'avvio della procedura di valutazione delle sue delibere, la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali garantite dalla Costituzione e altre questioni importanti per l'esecuzione dei doveri e il lavoro della Corte costituzionale della Repubblica di Croazia vengono regolate dalla legge costituzionale.

(2) La legge costituzionale viene emanata secondo la procedura stabilita per la modifica della Costituzione.

(3) L'assetto interno della Corte costituzionale della Repubblica di Croazia viene stabilito mediante relativo regolamento.

VI. AUTOGOVERNO LOCALE E TERRITORIALE (REGIONALE)

... (omissis) ...

Articolo 135

(1) Le unità d'autogoverno locale svolgono le mansioni di competenza locale mirate a soddisfare direttamente le necessità dei cittadini, in particolare le mansioni inerenti l'assetto delle aree abitate e dei relativi centri, la pianificazione territoriale e urbanistica, le attività comunali, la cura dei bambini, la tutela sociale, la tutela sanitaria primaria, l'educazione e l'istruzione a livello di scuola elementare, la cultura, la cultura fisica e lo sport, la cultura tecnica, la tutela del consumatore, la tutela e il miglioramento dell'ambiente naturale, la protezione antincendio e civile.

(2) Le unità d'autogoverno territoriale (regionale) svolgono mansioni d'importanza territoriale (regionale), riguardanti in particolare l'istruzione scolastica, la sanità, la pianificazione territoriale e urbanistica, lo sviluppo economico, il traffico e l'infrastruttura del traffico, nonché la pianificazione e lo sviluppo degli enti d'istruzione, sanitari, sociali e culturali.

(3) Le mansioni di competenza locale e territoriale (regionale) vengono stabilite dalla legge. Nell'assegnare questi incarichi il vantaggio andrà agli organi più vicini ai cittadini.

(4) Nel definire il settore di competenza delle unità d'autogoverno locale e territoriale (regionale) è necessario tener conto della portata e della natura delle mansioni nonché delle esigenze di efficienza ed economicità.

... (omissis) ...

VII. RAPPORTI INTERNAZIONALI

1. CONTRATTI INTERNAZIONALI

... (omissis) ...

Articolo 141

I contratti internazionali stipulati e ratificati conformemente alla Costituzione, pubblicati e in vigore, costituiscono parte dell'ordinamento legislativo interno della Repubblica di Croazia e per forza legale sono al di sopra della legge. Le loro disposizioni possono venir modificate o abrogate soltanto secondo le condizioni e le modalità da esse stabilite, o conformemente alle regole generali del diritto internazionale.

... (omissis) ...

IX. MODIFICA DELLA COSTITUZIONE

Articolo 147

Hanno diritto a proporre la modifica della Costituzione della Repubblica di Croazia almeno un quinto dei deputati nel Parlamento croato, il Presidente della Repubblica e il Governo della Repubblica di Croazia.

Articolo 148

(1) Il Parlamento croato decide a maggioranza dei voti di tutti i deputati se procedere alle modifiche della Costituzione.

(2) Il Parlamento croato stabilisce a maggioranza dei voti di tutti i deputati il disegno di modifica della Costituzione.

Articolo 149

Il Parlamento croato decide a maggioranza dei due terzi di tutti i deputati riguardo alle modifiche della Costituzione.

... (omissis) ...